

PROVA N. 3 - ATTO DI DIRITTO CIVILE

Nel novembre del 2016 la società Alfa partecipa ad un bando regionale per la concessione di cofinanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). Il contributo pubblico, al lume del bando/legge speciale viene concesso, nel limite dell'80% del costo del Progetto presentato - mentre il rimanente 20% è a carico dei beneficiari -, e sulle spese effettivamente realizzate e ritenute ammissibili previa verifica amministrativo-contabile da parte dell'Amministrazione. Il Bando quindi, subordina e condiziona, tra l'altro, il riconoscimento e la liquidazione del cofinanziamento pubblico all'adempimento, da parte dei beneficiari, di una serie di obblighi, tra cui quello di presentare, mediante il sistema informatico appositamente predisposto ed indicato nel bando stesso, la rendicontazione delle spese effettivamente realizzate, quali costi reali, corredata della documentazione, amministrativo-contabile, giustificativa e comprovante la spesa di cui si richiede il rimborso, e di conservare, per cinque anni, anche mediante la predisposizione di una contabilità distinta e/o specifica, la documentazione amministrativo-contabile relativa al Progetto e di renderla disponibile ai controlli delle autorità preposte. Ottenuto, al momento dell'ammissione al cofinanziamento, un acconto pari al 40% del contributo massimo concedibile, la società Alfa, avendo rinunciato, con apposita comunicazione inviata agli uffici, a chiedere e ricevere la seconda tranche del contributo - anch'essa prevista dal bando -, concluso il Progetto, presenta in via telematica - come previsto dalla legge speciale -, la rendicontazione delle spese entro il termine previsto, ovvero nel gennaio del 2018, e chiede la liquidazione del saldo. L'Amministrazione, quindi, procede ai controlli contabili, ed accertata la mancanza, nella rendicontazione informatica, di parte della documentazione relativa alle spese rendicontate e richieste a rimborso, effettua delle verifiche in loco, anch'esse previste ed ammesse dalla legge speciale; quindi, redatto verbale, richiede a più riprese, stante i riscontri parziali da parte della società, i documenti amministrativi e contabili giustificativi e comprovanti le spese esposte nella rendicontazione e non rinvenuti neanche nel controllo in loco. Quindi, ricevuti in data 21 marzo 2019, gli ultimi documenti richiesti, e terminato il procedimento di verifica, sospeso più volte nell'attesa delle integrazioni documentali richieste, l'Amministrazione procede a liquidare il saldo del cofinanziamento concesso, in data 28 marzo 2019, ovvero a più di un anno di distanza dalla rendicontazione. La società Alfa, ricevuto il saldo, nel dicembre del 2019 notifica all'Amministrazione un atto di citazione in giudizio contestandogli l'inadempimento della previsione del bando/legge speciale secondo la quale *"La liquidazione del saldo del contributo avverrà entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dei soggetti beneficiari"* e lamentando la lesione patrimoniale asseritamente subita a causa del ritardo nella liquidazione del saldo. In particolare, la società Alfa asserisce, tra l'altro, di non avere richiesto la seconda tranche per malfunzionamenti del sistema telematico, e lamenta, causa il ritardo nella erogazione del saldo, di essere stata costretta a subire i costi del rinnovo della fideiussione, richiesta e prevista dalle disposizioni del bando/legge speciale a garanzia dell'acconto/i liquidato/i e con efficacia sino alla liquidazione del saldo e allo svincolo da parte

Non estratto

della PA, nonché ad impiegare il proprio personale per la ricerca dei documenti richiesti dalla PA durante i controlli, oltre che ad anticipare somme, chiedendo finanziamenti con ulteriori costi, per realizzare e concludere il progetto.

Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni da ritardo, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 quale importo capitale residuo, oltre interessi maturati e maturandi al saggio previsto per le transazioni commerciali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 e 1224 c.c. e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, oltre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patito e quantificato nella misura di euro 12.000,00 o nella diversa misura da accertarsi di giustizia

Il candidato, assunto le vesti del legale dell'Amministrazione, rediga l'atto giudiziale ritenuto più idoneo alla difesa della propria assistita.